Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali di avversità atmosferiche – D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla Legge 26 Giugno 2014, n.93: articolo 1 commi 7 bis e 7 ter

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si fa riferimento all'art.1, commi 7 bis e 7 ter del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla Legge 26 Giugno 2014, n. 93 in tema di sospensione delle rate dei mutui dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché disposizioni in tema di credito d'imposta a copertura dei maggiori interessi maturati a seguito delle sospensioni.

L'articolo 1, comma 7-bis dispone per i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti,inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, il diritto di richiedere alle banche la sospensione, che avrà effetto fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2015, delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

# 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA

Sarà possibile richiedere la sospensione che avrà effetto fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2015:

1) dell'intera rata

ovvero

#### 2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

## 3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari o chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni interessati. Affinchè si possa procedere con la sospensione, tali soggetti dovranno dar prova di avere la residenza o la sede legale e/o operativa in uno dei comuni di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 2014, n.74, convertito dalla Legge 26 giugno 2014 n. 93, articoli 1 commi 7 e 7 ter.

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

# A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.